

## LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

### FRANCIA-BELGIO

**Accordo tra la Francia ed il Belgio allo scopo di semplificare le formalità di transito per gli emigranti che attraversano i loro territori rispettivi** (*J. O.* 21 aprile 1926).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Su proposta del presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, e del Ministro dell'Interno,

DECRETA :

**Art. 1.** — Essendo stato concluso a Parigi, il 27 gennaio 1926, un accordo tra la Francia ed il Belgio allo scopo di semplificare le modalità di transito per gli emigranti che attraversano i loro territori rispettivi, ed essendo state scambiate le ratifiche di tale atto, a Parigi, il 23 marzo 1926, l'accordo, del seguente tenore, riceverà piena ed intera esecuzione.

« ACCORDO.

« In uno scopo umanitario e per semplificare le formalità di transito per gli emigranti che attraversano i loro territori rispettivi il Governo francese ed il Governo belga si sono posti d'accordo sulle seguenti disposizioni :

« Art. 1. — I due Governi riconosceranno come valide, per il transito sui loro rispettivi territori, le carte speciali pel transito che sono rilasciate agli emigranti sia dalle Autorità di ciascuno dei due paesi sia dagli Agenti di emigrazione o dalle Compagnie che abbiano ottenuto dalle Autorità del paese d'imbarco l'autorizzazione di arruolare e di trasportare emigranti e di rilasciare le carte suddette. Tali carte debbono essere rilasciate gratuitamente agli emigranti e dispensano questi dal visto consolare.

« ART. 2. — Lo Stato nel quale si trova il porto d'imbarco si impegna di mettere a carico degli Agenti di emigrazione e delle Compagnie di Navigazione autorizzate nel suo territorio le spese

risultanti per l'altro Stato dal fatto di emigranti abbandonati o smarriti durante il viaggio o respinti dal paese di destinazione.

« La responsabilità degli Agenti e delle Compagnie si trova in particolar modo impegnata nei casi seguenti :

se l'emigrante non ha biglietto di passaggio ;

se non ha i mezzi per provvedere ai suoi bisogni nel corso del viaggio di terra durante il transito e cade a carico della beneficenza pubblica ;

se non soddisfa alle condizioni di igiene, di moralità o di altra specie richieste dai regolamenti del paese di destinazione e dei paesi di transito.

« ART. 3. — I Servizi di emigrazione dei due paesi sono autorizzati a mettersi d'accordo sull'aiuto che dovranno porgersi reciprocamente per fare rispettare gli impegni contratti dagli Agenti e dalle Compagnie che abbiano rilasciato le carte d'emigranti. Tali Servizi sono autorizzati a comunicare direttamente fra loro a questo proposito.

« ART. 4. — I due Governi si notificheranno al principio di ogni anno la lista degli Agenti di emigrazione e delle Compagnie autorizzate sui loro territori rispettivi ad arruolare ed a trasportare gli emigranti e si terranno a corrente di tutte le modificazioni apportate a questa lista. Essi si comunicheranno il tipo della carta di emigranti in uso sul loro territorio, in numero sufficiente per i bisogni dei loro servizi rispettivi.

« ART. 5. — Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche. Avrà la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovabile fino a denuncia, che dovrà essere notificata sei mesi prima dello spirare di ogni termine.

« In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati a tale effetto hanno firmato il presente accordo, cui hanno apposto i loro sigilli.

« Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 27 gennaio 1926 ».

**Art. 2.** — Il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, ed il Ministro dell'Interno sono incaricati, ciascuno per quanto lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Parigi, il 16 aprile 1926.

GASTON DOUMERGUE.